

Maltempo luglio 2023. Contributi fino a 5mila euro per i privati e 20mila euro per le imprese: via alle procedure per i rimborsi a cittadini e aziende danneggiate dal maltempo dello scorso luglio. C'è tempo fino al 15 dicembre per presentare le domande, direttamente al proprio Comune

Si comunica che in conseguenza del maltempo, che **nel periodo 22-27 luglio 2023**, ha interessato i territori di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, **Ravenna e Forlì-Cesena** (e per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza nazionale), la Regione Emilia-Romagna ha emanato il Decreto n. 163/2023 recante: **EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO-EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA E FORLÌ-CESENA - OCDPC N. 1022/2023. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DELLE PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO A SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE. RICOGNIZIONE DANNI EX ART. 25, C. 2, LETT. E), D. LGS. N. 1/2018**

Con un comunicato stampa del 27 ottobre 2023 la Regione Emilia Romagna ha informato tutti gli aventi diritto il via alle procedure per i rimborsi - **fino a 5mila euro per i privati e 20mila per le imprese** - destinati ai cittadini e le aziende che, dal **22 al 27 luglio** scorsi, sono stati danneggiati dall'ondata di maltempo. **Venti di burrasca, grandinate, allagamenti e frane** avevano colpito i territori delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza nazionale.

I contributi possono essere concessi per:

A) Contributi a favore di soggetti privati; misure economiche di immediato sostegno in favore dei soggetti privati, i cui beni sono stati danneggiati dagli eventi calamitosi. I contributi sono concessi, entro il massimale di € 5.000,00 per i danni occorsi all'abitazione principale del proprietario o del terzo e alle parti comuni di un edificio residenziale in cui sia presente almeno un'abitazione principale che si trovino in nesso causale con gli eventi calamitosi per i seguenti danni:

1) Interventi di ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione danneggiata, di pertinenze, di parti comuni danneggiate di edifici residenziali

- 1) elementi strutturali verticali e orizzontali;
- 2) finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- 3) serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, saracinesche, comprese le serrature);
- 4) impianti (riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, fotovoltaico, ascensore e montascale);

I danni alle pertinenze, per essere ammessi a contributo, devono riguardare quelle che si configurano come unità strutturali non distinte da quella abitativa e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per la fruibilità dell'abitazione. Nel caso in cui il ripristino non risulti indispensabile per la fruibilità dell'abitazione, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi.

2) Interventi su aree/fondi danneggiati, esterni all'unità immobiliare, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso o funzionali ad evitarne la delocalizzazione. Qualora il ripristino sia funzionale ad evitare la delocalizzazione dell'abitazione e

l'importo del contributo fino ad € 5.000,00 non sia tuttavia sufficiente ad evitarla, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi.

3) **di ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili** (arredi ed elettrodomestici) presenti nell'abitazione e dei soli elettrodomestici eventualmente presenti in una pertinenza, distrutta o danneggiata, nel limite massimo di € 1.500,00, quota parte di € 5.000,00;

4) **di pulizia e rimozione di fango e detriti dal fabbricato e/o dalla area esterna pertinenziale;**

5) **Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, max 10% spesa massimo 5000 euro.**

Gli **interventi** ammessi a contributo devono essere **eseguiti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024**, a pena di decadenza dal contributo concesso. Qualora gli interventi di ripristino dei danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 non possano essere eseguiti per lotti funzionali (quindi per un primo lotto di € 5.000,00) l'esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire, a valere sulle risorse pubbliche, entro il termine che verrà stabilito da successivi provvedimenti disciplinanti l'eventuale 2° Fase con relativo stanziamento dei fondi statali.

La spesa da sostenere è stimata nella domanda di contributo sulla base di preventivi e quella già sostenuta è indicata nella domanda con gli estremi della relativa documentazione valida ai fini fiscali

I soggetti interessati devono, **entro il termine perentorio del 15 dicembre 2023**, presentare **all'Amministrazione Comunale** nel cui territorio sono ubicati i beni danneggiati la domanda di contributo/ricognizione dei danni, sotto forma di **autocertificazione** resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposito modulo (Allegato MODULO B1).

B) Contributi in favore degli esercenti un'attività economica e produttiva, i cui beni immobili e mobili, strumentali all'esercizio dell'attività, sono stati danneggiati dagli eventi calamitosi. Purtroppo sono esclusi i fabbricati **che alla data dell'evento calamitoso, risultavano destinati all'esercizio di attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o nel settore della pesca e dell'acqua coltura.**

I contributi sono concessi entro il massimale di € 20.000,00 per l'immediata ripresa della capacità produttiva, intesa come capacità dell'immobile e/o dei beni mobili danneggiati di renderla pienamente operativa, una volta ripristinati mediante predisposizione di **perizia asseverata**. Le domande dovranno essere presentate entro il 15/12/2023.

Nel caso gli importi siano superiori a 20.000,00 euro:

a) la ricognizione dei danni (da indicare nella perizia asseverata) e dei danni i cui interventi di ripristino (ancorché non eccedenti tale importo) non risultino indispensabili per l'immediata ripresa della capacità produttiva.

b) alla sola ricognizione dei danni qualora tutti gli interventi non siano indispensabili per l'immediata ripresa della capacità produttiva (in tal caso non è obbligatorio allegare la perizia asseverata).

Interventi ammissibili:

1) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce oggetto dell'attività);

2) il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;

3) il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni indispensabile per l'accesso e fruibilità del fabbricato sede dell'attività;

- 4) il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
- 5) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
- 6) il ripristino o sostituzione degli impianti, immobili o mobili, relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati;
- 7) il ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività;
- 8) il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva;
- 9) gli interventi di pulizia e rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall'area esterna pertinenziale;
- 10) la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce oggetto dell'attività), tramite affitto di immobile o altra soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito.

L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che, fin dalla data dell'evento calamitoso, l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato).

L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile; l'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato, salvo i casi previsti dall'art. 9, c. 3, All. 2.

I soggetti interessati devono, **entro il termine perentorio del 15 dicembre 2023**, presentare **all'Amministrazione Comunale** nel cui territorio sono ubicati i beni danneggiati la domanda di contributo/ricognizione dei danni, sotto forma di **autocertificazione** resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposito modulo (Allegato MODULO C1)

Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il **31 dicembre 2024**, pena la perdita del contributo.

link

<https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=4e47bc1391a546c98653e0f6d561d62b>